



POLIZZA N. 4644 STIPULATA TRA FIDITALIA S.p.A. E AXA FRANCE VIE PER IL CASO MORTE CONNESSO ALLA STIPULAZIONE DI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO GARANTITI CON CESSIONE/DELEGAZIONE DI PAGAMENTO DI QUOTE MENSILI DI RETRIBUZIONE O CESSIONE DI QUOTE DELLA PENSIONE (di seguito il "Contratto di Assicurazione")

DOCUMENTO INFORMATIVO PER IL CEDENTE/DELEGANTE

ART. 1 – IMPRESA DI ASSICURAZIONE

L'impresa che presta la copertura assicurativa prevista nel Contratto di Assicurazione è **AXA France Vie**, che è iscritta al registro di commercio delle Imprese di Nanterre n°310 499 959 con sede legale al 313, Terrasses de l'Arche – 92727 Nanterre Cedex, Francia, autorizzata ad operare in Italia in regime di Libera Prestazione di Servizi con Provvedimento ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo) ai sensi dell'Articolo 24 del D.Lgs. 209/2005 emesso il 20 febbraio 2006 per la garanzia in caso di Decesso.

ART. 2 – INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE

Il contratto di assicurazione qui descritto è un'Assicurazione temporanea in caso di morte, a capitale decrescente ed a Premio unico anticipato, studiata per Fidelity S.p.A. che ha concesso un prestito estinguibile mediante cessione/delegazione di pagamento di quote mensili di retribuzione o cessione di quote di pensione, prestito disciplinato rispettivamente dal D.P.R. del 5 gennaio 1950 n. 180 e successive integrazioni e modifiche, dall'art. 1260 e seguenti del Codice Civile laddove applicabili o dagli artt. 1269 e 1723 del Codice Civile. Il Cedente/Delegante è il soggetto sulla cui vita è stipulata l'Assicurazione. La Contraente è l'istituto bancario/finanziario che concede il finanziamento. Fino a quando il finanziamento non sarà estinto, il Beneficiario della prestazione Assicurata sarà la Contraente che ha erogato il Prestito. La durata del contratto di assicurazione, ossia l'arco di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e la data di scadenza, è pari alla durata del rapporto di finanziamento e non potrà, comunque, essere inferiore a 24 mesi e maggiore di 120 mesi.

ART. 3 – PERSONE ASSICURABILI E FORMALITÀ DI AMMISSIONE

- Pensionato: deve essere titolare di una pensione INPS o di altri enti e la sua età al momento dell'adesione deve essere inferiore a 86 anni e al termine del Prestito deve essere inferiore a 91 anni;
- Dipendente Parapubblico o Privato: non dovrà superare i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di età ed anzianità lavorativa salvo se, esclusivamente per le operazioni di Cessione, al momento dell'adesione il TFR teorico accantonato e disponibile risulta superiore al capitale residuo dell'operazione;
- Dipendente Statale o Pubblico: esclusivamente per operazioni di Cessione, non dovrà avere un'età alla scadenza superiore a 65 anni.
- Dipendente Statale o Pubblico: esclusivamente per operazioni di Delega, non dovrà avere un'età alla scadenza superiore ai 60 anni.
- Dipendenti di corpi militari o paramilitari (Esercito italiano, Marina militare, Aeronautica militare, Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Corpo nazionale dei vigili del fuoco, Guardie Penitenziarie, Guardie Forestali): per operazioni di Cessione e Delega, l'età a scadenza non potrà essere superiore a 60 anni oppure a 57 anni se l'anzianità di servizio, sempre alla scadenza del contratto di Assicurazione, risulta superiore a 35 anni.

I requisiti sopra indicati sono stati computati sulla base dei seguenti elementi:

- durata dei finanziamenti: compresa tra 24 e 120 mesi;
- € 55.000 per le operazioni di Cessione del quinto, € 45.000 per le operazioni di Delega per i Dipendenti di Aziende Statali, Pubbliche, Parapubbliche e Private e per i Pensionati;
- € 20.000 per le operazioni di Cessione del quinto, € 12.000 per le operazioni di Delega per i Dipendenti Privati "Small Business"

Inoltre si definiscono “operazioni No TFR” le operazioni in cui il Cedente/Delegante è un lavoratore non extracomunitario dipendente di Società di capitali (S.p.A., S.r.l., S.a.p.a., S.c.ar.l.) con capitale sociale superiore ad € 500.000 e con più di 100 dipendenti e che ha accantonato un TFR irrisorio. Per queste operazioni, i limiti sono pari a:

- € 20.000 per le operazioni di Cessione del quinto, € 10.000 per le operazioni di Delega;
- € 40.000 se il Cedente/Delegante fa parte di una società parapubblica;
- rate di rimborso: rate mensili.

Il Cedente/Delegante deve soddisfare le condizioni di salute richieste tramite:

- la compilazione del questionario medico semplificato, rispondendo negativamente a tutte le domande previste;
- la compilazione del questionario anamnestico completo in caso di almeno una risposta positiva al questionario medico semplificato, perfettamente e totalmente compilato, firmato ed eventualmente sottoscritto dal medico curante.

Il Cedente/Delegante deve prestare per iscritto il consenso alla stipulazione di un contratto di assicurazione sulla propria vita ai sensi dell'art. 1919 c.c..

ART. 4 – PREMIO

Il contratto prevede la corresponsione, da parte della Contraente, Fidelity S.p.A., di un Premio unico anticipato. L'entità del Premio dipende dal Montante del finanziamento, dalla durata della copertura, dall'età del Cedente/Delegante e dalla categoria di appartenenza del Cedente/Delegante (Dipendente Pubblico, Dipendente Privato o Parapubblico, Pensionato).

Il Premio unico versato viene utilizzato per far fronte al rischio demografico della mortalità; pertanto nessuna prestazione è prevista in caso di sopravvivenza del Cedente/Delegante alla scadenza del contratto di assicurazione. Il Premio corrisposto resterà quindi acquisito dall'Impresa.

La Contraente s'impegna a versare all'Impresa un Premio unico per l'intera durata del singolo finanziamento erogato al Cedente/Delegante.

ART. 5 – BENEFICIARIO

Beneficiario delle prestazioni assicurative garantite è la Contraente, Fidelity S.p.A., che ha erogato il Prestito alla base della copertura. Il Beneficiario metterà l'importo incassato a decurtazione dei propri crediti verso il Cedente/Delegante di cui al contratto di Cessione o Delega. In caso di cessione o trasferimento del contratto di finanziamento a terzi, il Beneficiario delle somme assicurate sarà il cessionario.

ART. 6 – LIQUIDAZIONE DELLA PRESTAZIONE ASSICURATA

L'Impresa si impegna a corrispondere al Beneficiario, in caso di decesso di ciascun Cedente/Delegante a seguito di infortunio o malattia prima del compimento del 91° anno e comunque prima della scadenza del Prestito oggetto della copertura assicurativa, un capitale pari al valore scontato al medesimo tasso di interesse convenuto fra la Contraente ed il Cedente/Delegante per il Prestito oggetto della copertura assicurativa, delle quote mensili rimaste insolute aventi scadenza successiva al Sinistro – dunque escludendo gli interessi percepiti dalla Contraente nell'operazione di finanziamento.

Il Cedente che abbia sottoscritto il “Modulo per le dichiarazioni del Cedente” potrà richiedere alla Contraente copia gratuita del Fascicolo Informativo relativo al Contratto di Assicurazione, comprensivo delle Condizioni di Assicurazione, inoltrando apposita richiesta ai seguenti recapiti:

Mail: servizioclientics@fidelity.it

Tel: 02 4301 8761

Fax: 02 4301 8660